

DELIBERA N. 18 del 13 Dicembre 2018

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l'impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra	avverso il provvedimento emanato
in data dal Centro per l'Impiego di	di decurtazione un quarto di
una mensilità percepita a titolo di NASpI, per manca	ta presentazione, senza giustificato
motivo, all'appuntamento fissato dallo stesso CpI p	per il giorno (1971), ricorso
pervenuto all'ANPAL tramite posta ordinaria il	(prot ANPAL n. 631931)
29/ 11/2018;	

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 13 Dicembre 2018, del ricorso in parola.



Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che la Sig.ra (1991) in data	
sottoscrive presso il CpI di alle occasione il Patto di Servizio Personalizzato, in tale occasione	
viene fissato un successivo appuntamento per sostenere un colloquio individuale per il	
giorno la Sig.ra lo Sig.ra lo Sig.ra la Sig.ra lo Sig.ra la Sig.ra	
Contattata telefonicamente dall'operatrice del CpI, risponde una segreteria telefonica	
Ingua stranica. In data 8/11/2018 il CpI di Cerres inviava comunicazione alla ricorrente,	
con la quale le veniva notificata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di	
una mensilità percepita a titolo di NASpI per mancata presentazione, senza giustificato	
motivo, alla prima convocazione. Nella stessa comunicazione veniva fissato il 2°	
appuntamento per il giorno alla signa la Signa si presentava	
all'appuntamento fissato che ha permesso il ripristino dell'indennità NASpI.	
La ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio in oggetto affermando	
di essersi dovuta recare n Romani per effettuare alcuni esami medici. A tal fine allega al	
ricorso un referto medico datato 19710/2011. A seguito della richiesta da parte di ANPAL,	
il CpI la documentazione integrativa relativa al	
provvedimento sanzionatorio adottato. Nella mail di trasmissione della documentazione	
integrativa viene, inoltre, specificato che la Sig.ra Cion non ha comunicato al CpI che si	
sarebbe dovuta recare all'estero in concomitanza della data del primo appuntamento, né ha	
citato e prodotto alcun certificato medico giustificativo.	
Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita	
discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.	
Nel caso di specie, la ricorrente non ha prodotto alcun tipo di documentazione, atta a	
motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal CpI, nei termini previsti. Le ipotesi di	
giustificato motivo, infatti, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora	
stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista,	
pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21, come previsto	
dalla nota MLPS 39-3374 del 2016.	

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CPI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 13 Dicembre 2018

Il Presidente Salvatore Pirrone Il Segretario Rita De Rinaldis